

Il Direttore Generale comunica che l'art. 2 del precedente Regolamento Interno del Personale - approvato con deliberazione consiliare 23-12-1926 e 27-1-1927 - tra i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi dell'Istituto non comprendeva quello di avere "soddisfatto agli obblighi di leva". Detto Regolamento (art. 25) dettava anzi le norme per regolare la posizione dell'impiegato chiamato alle armi per il servizio militare di leva stabilendo:

"In caso di chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, l'impiegato è considerato in aspettativa per servizio militare senza diritto allo stipendio. Il tempo trascorso in aspettativa è computato interamente agli effetti dell'anzianità".

Invece il Regolamento Interno vigente - approvato con deliberazione consiliare 31 dicembre 1930 - tra i requisiti predetti indicati nell'art. 4, stabilisce che il candidato debba avere "soddisfatto agli obblighi di leva", e d'altra parte non disciplina più la posizione dell'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva.